



*Studio  
Ammoscato e Associati*



Ai gentili clienti.

**OGGETTO : SI AVVICINA IL 1° LUGLIO 2019, PRIMA PARTENZA PER L'OBBLIGO GENERALIZZATO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Ricordiamo alla Spettabile Clientela di Studio che, come già comunicato con precedente circolare, a partire

- dal **01/07/2019** (per i contribuenti che risultano avere **un volume d'affari SUPERIORE a 400.000 Euro**) e
- dal **01/01/2020** per **tutti gli altri soggetti**,

**è obbligatorio memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi (o ricevute fiscali) all'Agenzia delle entrate con cadenza giornaliera.**

Si raccomanda, pertanto, di verificare con l'**azienda fornitrice dei registratori di cassa** che l'impresa risulti in regola per tale adempimento. In particolare è necessario che:

- l'impresa provveda a far installare l'apparecchio e ad accreditarsi come "esercente" sul sito Fatture e Corrispettivi;
- l'apparecchio sia censito, attivato e messo in funzione dai tecnici abilitati (la data di messa in funzione coincide con il primo invio telematico dei dati);
- l'impresa apponga sul registratore telematico il QR code, rilasciato al termine della fase di attivazione sul portale Fatture e Corrispettivi.

**Contributo per l'adeguamento tecnologico**

Vi ricordiamo inoltre che è previsto il riconoscimento di un contributo in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento.

Tale contributo viene concesso direttamente al soggetto obbligato alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione. Tale credito potrà inoltre essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva

al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti telematici ed il cui relativo corrispettivo sia stato saldato con modalità tracciabile.

### **REGIME SANZIONATORIO**

Ai sensi dell'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97.

In particolare:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, o dell'esercizio dell'attività, per un periodo da tre giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel corso di un quinquennio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.